

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
192	07-09-2021	<b>Liquidazione contributo in favore dell'A.S.D. Gruppo Città di Genova per la Tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo, 20 e 21 agosto 2021.</b>

n° **733** del registro  
generale

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di settembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 77 del 10/09/2019, adotta la seguente determinazione

Premesso che, con deliberazione di C.C. n. 11 del 7.04.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) annualità 2021/2023;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 7.04.2021, di approvazione del Bilancio finanziario periodo 2021/2023;

Considerato che, con deliberazione di G.C. n. 63 del 19.05.2021 è stato approvato il piano delle performance per l'esercizio 2021, con attribuzione degli stanziamenti delle risorse di entrata e degli interventi di spesa ai vari responsabili di servizio;

Premesso che, come ogni anno, è intenzione di questa Amministrazione comunale promuovere manifestazioni durante il Ferragosto al fine di migliorare la qualità della vocazione turistica sviluppata negli ultimi anni da parte del Comune di Popoli;

Vista la richiesta, pervenuta a questo Comune il giorno 22 giugno 2021, prot. n. 7703, da parte dell'associazione sportiva dilettantistica ASD Gruppo Città di Genova Onlus, con sede in Salita S. Rocchino 42/9, 16122 Genova, iscritta la Registro Coni col n. 29055, intesa ad ottenere un contributo ed il patrocinio della Città di Popoli per la tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 104 del 21 luglio 2021, con la quale viene concesso il patrocinio e un contributo finanziario di € 1.248,00 per lo svolgimento della tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo, tenutasi in Popoli nei giorni del 20 e 21 agosto 2021;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 165 dell'11.08.2021, si è provveduto ad assumere apposito impegno spesa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per la somma complessiva di € 14.337,00, imputando la somma sul cap. 179/2 Bilancio 2021, gestione competenza;

Dato atto che con delibera n. 1076/2010 la Corte dei Conti, sez. Lombardia, cita, in riferimento alla applicazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010: "... In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento contabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazioni oggi vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non in forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

Considerato inoltre che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:

- a) Costituzione della repubblica (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3):
  - art. 114 *"I Comuni... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"*;
  - art. 118 *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) art. 13: *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- c) L. 15 marzo 1997 n. 59 art. 1: che attribuisce agli enti locali *"i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità"*;

Valutato che tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo le finalità e le competenze dei Comuni, e che occorre pertanto far riferimento:

- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- alle previsioni dello Statuto del Comune;
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia;

Visto anche lo Statuto del Comune di Popoli e, in particolare gli articoli 3 e 46;

Visto l'art. 13, comma 1, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, il quale stabilisce "spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alle persone e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale regionale, secondo le rispettive competenze;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 11270 del 02.09.2021, con la quale la ridetta Associazione chiede la liquidazione del contributo concesso;

Esaminata la documentazione allegata alla succitata istanza, riconosciuta rispondente ai fini della liquidazione e ravvisato che l'associazione ha presentato il rendiconto delle spese sostenute, prospetto analitico delle entrate e delle uscite e relazione finale;

Riscontrato che la manifestazione denominata ha avuto regolarmente luogo in data 20 e 21 agosto 2021;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 non è stato attribuito il Codice Identificativo Gara perché trattasi di concessione di contributo ad Associazione;

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualificativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Dato atto che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Preso atto che:

- l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lvo n. 267 del 2000;
- ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Popoli è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile del servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi;

#### DETERMINA

- di accertare la sussistenza dell'obbligo di pagare l'importo richiesto;
- di liquidare, in esecuzione degli indirizzi della giunta comunale forniti con la deliberazione n. 104 del 21.07.2021, in favore dell'associazione sportiva dilettantistica ASD Gruppo Città di Genova Onlus, sede in Salita S.Rocchino 42/9, 16122 Genova, C.F. e P.I. 95012970109, la somma di € 1.248,00 quale contributo concesso;
- di imputare la spesa al capitolo 179/2, Bilancio di previsione 2021, gestione competenza;
- di provvedere al relativo mandato di pagamento su cod. IBAN IT 81 X 06175 01414 000001369980, acceso presso la Banca Carige Ag 14, intestato a Gruppo città di Genova;
- di disporre che il presente atto sia comunicato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- di dare atto, infine, che le obbligazioni economiche del Comune vengono ad esaurirsi con la presente liquidazione;
- di comunicare copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
- di dare atto di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito [www.comune.popoli.pe.it](http://www.comune.popoli.pe.it), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000.

**Popoli, li 07-09-2021**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Paolo Villa**

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paolo Villa

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:  
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Manna Daniela

**07-09-2021**

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **14-09-2021**

L'IMPIEGATO INCARICATO

---

Il sottoscritto

**A T T E S T A**

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **14-09-2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Enzo Di Giacomandrea

---

N° **1133**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **14-09-2021**, al **29-09-2021**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Enzo Di Giacomandrea